

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

I titoli di studio aventi valore legale rilasciati dalle Università

Il presente commento trae origine da una recente sentenza del [TAR Lazio, Sez. III bis, n. 7465/2019](#) relativa alla qualificazione e valutazione dei titoli di studio rilasciati dagli Atenei. La disciplina attuale è quella frutto della stratificazione normativa e della delegificazione, per cui le fonti principali sono la L. 19 novembre 1990, n. 341, la L. 14 gennaio 1999, n. 4; il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

La controversia riguardava una procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera, dunque di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e della regolamentazione di ateneo. Nella definizione dei criteri generali di valutazione dei titoli e dei CV dei candidati la commissione aveva dato il medesimo punteggio al Diploma di specializzazione universitaria e al Master universitario di II livello.

Secondo il TAR i due titoli non possono considerarsi, a ogni fine, "equipollenti" (equivalenza del peso dei due titoli non dei contenuti dei percorsi di studio) in quanto sono disciplinati da fonti diverse e hanno elementi e finalità differenti.

Riguardo alla specializzazione post-laurea, l'art. 4 della L. n. 341/1990¹, ancora oggi vigente ed efficace, stabilisce che *"1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162."*, poi l'art. 3 comma 7 del D.M. 270/2004 stabilisce che *"Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea."* I CFU sono minimo 120 e massimo 360.

Riguardo ai corsi master, di primo e/o di secondo livello, essi non sono espressamente previsti dalla legge ma sono stati istituiti dal D.M. 509/1999 e oggi sono disciplinati dall'art. 3 comma 9 del D.M. 270/2004 secondo cui *"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6² della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i*

¹ Anche dopo la delegificazione di cui all'art. 17 comma 95 della L. n. 127/1997.

² Art. 6 comma 2. *Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:*

a) *corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;*

b) *corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;*

c) *corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.*

3. *Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.*

4. *I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.*

master universitari di primo e di secondo livello.”. I CFU sono minimo 60³.

Le differenze sono:

a) il corso di specializzazione è disciplinato in diretta attuazione di specifiche norme di legge o Direttive UE; per l’accesso è previsto un concorso pubblico; la durata del corso è ben superiore rispetto a quella del master; maggiori sono i CFU acquisiti e infine solo dopo aver conseguito il diploma di specializzazione si ottiene la “*qualifica accademica: Specialista*”⁴;

b) il corso master di primo e/o di secondo livello è inserito nell’ambito della programmazione universitaria come percorso diretto a una diversa formazione; per l’accesso non è necessario un concorso pubblico; la durata del corso e i CFU sono inferiori a quelli del corso di specializzazione.

Proprio in virtù di queste differenze, la P.A.⁵ non può riconoscere alcuna equipollenza/valenza tra il Diploma di specializzazione universitaria e il Master universitario (di primo e di secondo livello) in ogni procedura in cui siano valutabili i titoli di studio post laurea (sia come requisito minimo oppure come elemento valutabile per l’attribuzione di punteggi o giudizi).

³ Irrilevante è la durata del corso master universitario che, anche fosse biennale, non determinerebbe comunque l’equivalenza (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 199/2018).

⁴ V. L. n. 262/1958.

⁵ «La determinazione dei titoli di studio richiesti dal bando per l’accesso al concorso, pur essendo rimessa all’apprezzamento discrezionale della P.A., è soggetta al sindacato del G.A. sotto il profilo della logicità e della congruenza» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 247/2007).